



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Regolamento dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e in particolare, l’art. 19 che istituisce l’Agenzia per l’Italia digitale e l’art. 21, comma 4, ai sensi del quale lo Statuto dell’Agenzia per l’Italia digitale è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro quarantacinque giorni dalla nomina del direttore generale dell’Agenzia;

VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

CONSIDERATO che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2012 registrato dalla Corte dei conti in data 20 dicembre 2012, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze, è stato nominato il Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia digitale;

SU PROPOSTA del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

DI CONCERTO con il Ministro dell’economia e delle finanze;

DECRETA



AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

STATUTO

Art. 1

(Agenzia per l'Italia digitale)

1. L'Agenzia per l'Italia digitale (di seguito: Agenzia) istituita ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto istitutivo), ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, e persegue, nella sua attività, gli obiettivi di efficacia, efficienza, imparzialità, semplificazione e partecipazione dei cittadini e delle imprese.
2. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed è sottoposta al controllo della Corte dei conti che lo esercita secondo le modalità previste dall'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
3. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 1 del regio decreto del 30 ottobre 1933, n. 1611.
4. L'attività dell'Agenzia è disciplinata dal decreto istitutivo, dalle norme del presente Statuto e dalle norme regolamentari emanate nell'esercizio della propria autonomia.
5. L'Agenzia ha la sua sede centrale in Roma.

Art. 2

(Fini istituzionali)

1. L'Agenzia per l'Italia digitale è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana e dell'Agenda digitale europea, in coerenza con gli indirizzi elaborati dalla Cabina di regia di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e con le disposizioni del decreto istitutivo.
2. L'Agenzia promuove e coordina il disegno e la progettazione delle iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale, nell'ambito dell'amministrazione digitale e della diffusione delle tecnologie digitali e delle relative infrastrutture verso le pubbliche amministrazioni, i cittadini e le imprese.
3. L'Agenzia provvede allo sviluppo di politiche e iniziative di amministrazione digitale e



supporta la realizzazione delle connesse innovazioni volte a una più efficace erogazione di servizi in rete della pubblica amministrazione a cittadini e imprese, nonché al conseguente aumento di efficienza e produttività

4. L'Agenzia, nello svolgimento delle funzioni ad essa assegnate, agisce perseguendo l'ottimizzazione della spesa in materia informatica delle pubbliche amministrazioni, attraverso il monitoraggio della relativa spesa corrente e il supporto alle amministrazioni pubbliche nazionali e locali nel raggiungimento di obiettivi di standardizzazione e revisione dei processi interni e di ottimizzazione della spesa informatica complessiva.

5. L'Agenzia promuove l'innovazione digitale nel Paese e contribuisce alla creazione di nuove conoscenze e alla diffusione di nuove opportunità di sviluppo economico, anche coordinando le azioni e collaborando con le istituzioni e gli organismi europei, nazionali e regionali aventi finalità analoghe.

Art. 3

(Coordinamento informatico)

1. L'Agenzia, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, assicura il coordinamento informatico dell'amministrazione statale, regionale e locale, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti alle regioni e agli enti locali.

2. L'Agenzia stabilisce forme e strumenti di collaborazione e reciproca informazione con il sistema delle autonomie regionali e locali per il perseguimento degli obiettivi di digitalizzazione e informatizzazione del Paese in coerenza con l'articolo 117, lettera r), della Costituzione.

Art. 4

(Attribuzioni)

1. L'Agenzia esercita le sue funzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni allo scopo di promuovere la diffusione delle tecnologie digitali nel Paese e di ottimizzare la spesa pubblica del settore di competenza. A tal fine l'Agenzia:

- a. supporta il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato nella redazione del Piano triennale dell'Information and Communication Technology (ICT) nella Pubblica Amministrazione e nella definizione dei principali interventi per la sua realizzazione, e ne monitora annualmente lo stato di implementazione, confrontando i propri obiettivi con quelli dell'Agenda digitale europea;
- b. supporta il Governo ai fini della presentazione alle Camere della relazione sullo stato di attuazione dell'art. 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 34, nel quadro delle indicazioni sancite a livello europeo, con particolare riferimento agli effetti prodotti ed ai risultati conseguiti;
- c. assicura il coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;
- d. detta indirizzi, regole tecniche, linee guida e metodologie progettuali in materia di



sicurezza informatica e di omogeneità dei linguaggi, delle procedure e degli standard, anche di tipo aperto, anche sulla base degli studi e delle analisi effettuate a tale scopo dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, in modo da assicurare anche la piena interoperabilità e cooperazione applicativa tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione e tra questi e i sistemi dell'Unione europea;

- e. assicura l'omogeneità, mediante il necessario coordinamento tecnico, dei sistemi informativi pubblici destinati a erogare servizi ai cittadini e alle imprese, garantendo livelli uniformi di qualità e fruibilità sul territorio nazionale, nonché la piena integrazione a livello europeo;
- f. elabora le linee guida finalizzate al consolidamento delle infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni ed alla razionalizzazione dei relativi CED ai sensi dell'art. 33-*septies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- g. contribuisce alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, allo scopo di favorire l'innovazione e la crescita economica, anche mediante lo sviluppo e l'accelerazione della diffusione delle Reti di nuova generazione (NGN);
- h. supporta e diffonde le iniziative in materia di digitalizzazione dei flussi documentali delle amministrazioni, ivi compresa la fase della conservazione sostitutiva, accelerando i processi di informatizzazione dei documenti amministrativi e promuovendo la rimozione degli ostacoli tecnici, operativi e di processo che si frappongono alla realizzazione dell'amministrazione digitale e alla piena ed effettiva attuazione del diritto all'uso delle tecnologie;
- i. vigila sulla qualità dei servizi e sulla ottimizzazione della spesa in materia informatica, anche in collaborazione con CONSIP S.p.a. e SOGEI S.p.a.;
- j. promuove e diffonde le iniziative di alfabetizzazione informatica rivolte ai cittadini e quelle di formazione e addestramento professionale destinate ai pubblici dipendenti;
- k. promuove le politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale e attua le disposizioni di cui al capo V del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale);
- l. effettua il monitoraggio dell'attuazione, sotto il profilo dell'efficacia, economicità e qualità, dei piani di ICT delle pubbliche amministrazioni, proponendo eventuali misure correttive e segnalando casi di difformità rispetto agli standard di riferimento;
- m. nelle materie attribuite, costituisce, in accordo con le amministrazioni competenti, autorità di riferimento nazionale nell'ambito dell'Unione europea ed in ambito internazionale;
- n. partecipa all'attuazione di programmi europei al fine di attrarre, reperire e monitorare le fonti di finanziamento finalizzate allo sviluppo della Società dell'informazione;
- o. adotta indirizzi e formula pareri facoltativi alle amministrazioni, sulla base dell'attività istruttoria svolta da Consip S.p.a. ai sensi dell'art. 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sulla congruità tecnica ed economica dei contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, anche al fine della piena integrazione dei sistemi informativi;
- p. promuove la definizione e lo sviluppo di grandi progetti strategici di ricerca e innovazione connessi alla realizzazione dell'Agenda digitale italiana e in conformità al programma europeo Horizon2020, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle comunità intelligenti, la produzione di beni pubblici rilevanti, la rete a banda ultralarga, fissa e mobile, tenendo conto delle singole specificità territoriali e della copertura delle aree a bassa densità abitativa, e i relativi servizi, la valorizzazione digitale dei beni culturali e paesaggistici, la sostenibilità ambientale, i trasporti e la logistica, la difesa e la



sicurezza, nonché al fine di mantenere e incrementare la presenza sul territorio nazionale di significative competenze di ricerca e innovazione industriale;

- q. promuove, anche a richiesta delle amministrazioni interessate, protocolli di intesa e accordi istituzionali finalizzati alla creazione di strutture tecniche condivise per settori omogenei o per aree geografiche, alla risoluzione di contrasti operativi e al più rapido ed effettivo raggiungimento della piena integrazione e cooperazione applicativa tra i sistemi informativi pubblici, vigilando sull'attuazione delle intese o degli accordi medesimi;
- r. in accordo con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il Ministero per lo sviluppo economico, assicura, per quanto di competenza, la presenza italiana ai lavori della *DG Communications Networks, Content and Technology* della Commissione Europea (DG Connect) e a progetti e iniziative dell'Unione europea in ambito di innovazione digitale;
- s. dirige e organizza le attività del CERT della Pubblica Amministrazione – già SPC.

2. L'Agenzia svolge altresì ogni altra funzione attribuita dal decreto istitutivo e dalla legge.

3. L'Agenzia, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 e di ogni altra attività connessa, opera in conformità alle disposizioni stabilite dalla legislazione vigente nelle materie ad essa affidate e, in particolare, alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legislazione nazionale e comunitaria disciplinante gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi e della legislazione nazionale in materia di contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e di trasparenza dell'attività amministrativa. L'Agenzia promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti alle funzioni ad essa attribuite.

4. L'Agenzia, per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi precedenti, può:

- a) stipulare accordi e convenzioni;
- b) partecipare all'attività di centri di ricerca, anche internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi.

Art. 5

(Organi)

1. Ai sensi dell'articolo 21 del decreto istitutivo, gli organi dell'Agenzia sono:

- a) il Direttore generale;
- b) il Comitato di indirizzo;
- c) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Il Direttore Generale (di seguito: Direttore), nominato con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto istitutivo, resta in carica per tre anni. L'incarico è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'Agenzia.

3. Il Comitato di indirizzo, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del



Ministro da lui delegato, è composto dal Direttore, che lo presiede, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, un rappresentante del Ministero dell'economia e finanze e due rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata, tutti in possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dall'art. 21, comma 2, del decreto istitutivo. Ai componenti del Comitato di indirizzo non spetta alcun emolumento indennità o rimborso spese.

4. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato ed è composto dal presidente, designato dal Ministero dell'economia e delle finanze e da due membri effettivi, designati d'intesa tra le amministrazioni vigilanti. I membri del collegio dei revisori, iscritti al registro dei revisori legali, possono essere confermati una sola volta. Ai membri del collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile. I compensi dei membri del Collegio dei revisori sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio o del Ministro da lui delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

Art. 6

(Attribuzioni del Direttore)

1. Il Direttore è il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige e ne è responsabile e cura i rapporti con le istituzioni e le amministrazioni pubbliche nazionali, comunitarie e internazionali, nonché con le regioni e le autonomie locali.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lett. e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Direttore, sentito il Comitato di indirizzo, presenta alle Amministrazioni vigilanti un piano di durata triennale, aggiornato annualmente, anche come sezione del Piano triennale dell'ICT, nel quale vengono definiti gli obiettivi specificamente attribuiti all'Agenzia, i risultati attesi in un arco temporale determinato, l'entità e le modalità dei finanziamenti da accordare all'Agenzia stessa, le strategie per il miglioramento dei servizi, le modalità di verifica dei risultati di gestione, le modalità necessarie ad assicurare alle amministrazioni vigilanti la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse. Il piano viene approvato, tramite apposita convenzione, entro 90 giorni dalla presentazione. Si applicano le disposizioni in materia di ciclo della performance di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. In prima applicazione, il piano è presentato entro 90 giorni dall'insediamento del Direttore.

3. Il Direttore svolge tutti i compiti dell'Agenzia non espressamente assegnati dalle disposizioni di legge e dal presente Statuto ad altri organi e in particolare:

- a) presiede il Comitato di indirizzo e sentito lo stesso, sottopone all'approvazione delle amministrazioni vigilanti le modifiche dello statuto, i regolamenti, gli atti generali che regolano il funzionamento dell'Agenzia, il Piano triennale di cui all'articolo 6, comma 2;
- b) determina le scelte strategiche dell'Agenzia e attua gli indirizzi tecnologici e strategici del Comitato di indirizzo, formulati nel Piano triennale di cui all'art. 6, comma 2;
- c) sentito il Comitato di indirizzo, adotta il budget economico dell'Agenzia ed il bilancio di esercizio, da trasmettere alle Amministrazioni vigilanti per l'approvazione;
- d) provvede, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi, alle nomine dei dirigenti e alla definizione di ruoli, responsabilità e uffici di



- competenza;
- e) determina gli indirizzi e i programmi generali necessari per raggiungere gli obiettivi previsti dalla Agenda digitale italiana e attribuisce le risorse necessarie per l'attuazione dei programmi e dei progetti;
 - f) pone in essere gli atti di gestione ed esercita i relativi poteri di spesa, fatte salve le competenze dei dirigenti;
 - g) determina le forme e gli strumenti di collaborazione diretta con altre agenzie e con gli altri enti e organi della pubblica amministrazione che esercitano funzioni nei settori dell'informatica, nonché con il sistema delle autonomie regionali e locali;
 - h) presiede la Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività prevista dall'articolo 80, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005.

4. Il Direttore ha facoltà, sentito il Comitato di indirizzo, di nominare uno o più Comitati di supporto, composti da esponenti di istituzioni e/o associazioni per l'attività di analisi propedeutica alla definizione di orientamenti e prospettive su materie di interesse dell'Agenzia. I membri dei predetti comitati prestano la propria opera a titolo gratuito.

5. In caso di assenza dal servizio o di impedimento temporaneo, le attribuzioni del Direttore sono esercitate da un vicario nominato dal Direttore stesso.

Art. 7

(Attribuzioni del Comitato di indirizzo)

1. Il Comitato di indirizzo ha poteri di programmazione, di indirizzo e di regolazione dell'attività dell'Agenzia. In particolare, su proposta del Direttore, esprime parere:

- a) sulle modifiche dello Statuto, sui regolamenti, nonché sugli atti generali che regolano il funzionamento dell'Agenzia;
- b) sul piano triennale di cui all'articolo 6, comma 2, e sugli aggiornamenti annuali e ne verifica l'attuazione;

2. Il Comitato di indirizzo delibera, altresì, sulle questioni che il Direttore ponga all'ordine del giorno.

3. Il Comitato, su proposta del Direttore, esprime parere sul budget economico e sul bilancio di esercizio che vengono trasmessi alle amministrazioni vigilanti per l'approvazione.

Art. 8

(Attribuzioni del Collegio dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, provvede agli altri compiti previsti dalla normativa vigente, compreso il monitoraggio



della spesa pubblica e svolge il controllo secondo le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

2. Alle sedute del Comitato di indirizzo assiste almeno un componente del collegio dei revisori.

Art. 9

(Funzionamento del Collegio dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti è convocato dal presidente, anche su richiesta dei componenti, ogniqualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno ogni trimestre.
2. I membri del collegio partecipano alle riunioni convocate, compatibilmente con le attività da svolgere, anche attraverso mezzi di telecomunicazione (audio o video conferenze) tali da consentire l'identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione e l'intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti. In tal caso, la riunione del Comitato si considera tenuta nel luogo dove si trova il presidente.
3. Le deliberazioni del collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il componente dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale il proprio dissenso.
4. Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche individuale, e delle risultanze dell'esame collegiale del bilancio preventivo e relative variazioni e del rendiconto generale è redatto apposito verbale, che deve essere trascritto nel libro dei verbali del collegio, custodito presso l'Agenzia.

Art. 10

(Dirigenza)

1. I dirigenti dell'Agenzia, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

- a) curano l'attuazione degli indirizzi, dei piani e dei programmi generali predisposti dal Direttore, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e di gestione ed esercitando i relativi poteri di spesa;
- b) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore;
- c) dirigono, controllano e coordinano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
- d) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici;
- e) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio di merito ai sensi della normativa vigente.

Art. 11

(Principi generali di organizzazione e di funzionamento)



1. L'organizzazione dell'Agenzia è articolata in uffici dirigenziali di livello generale pari ad un numero massimo di 4 unità ed uffici dirigenziali di livello non generale pari ad un numero massimo di 12 unità, ed è determinata con regolamento adottato dal Direttore sentito il Comitato di indirizzo, entro 45 giorni dal suo insediamento, ed approvato dalle amministrazioni vigilanti. Il regolamento di organizzazione definisce, inoltre, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le norme sull'assunzione del personale. Il regolamento di contabilità è deliberato dal Comitato di indirizzo su proposta del Direttore ed approvato dalle amministrazioni vigilanti.

2. La dotazione organica dell'Agenzia, fissata in numero di 150 unità, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro dal lui delegato, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, secondo le necessità di funzionamento dell'Agenzia e nel rispetto delle modalità di trasferimento del personale indicate nell'art. 22 del decreto istitutivo. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, l'Agenzia può avvalersi, nei limiti della dotazione organica e della disponibilità economica esistente, di personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo.

3. L'assunzione del personale di ruolo avviene mediante procedure selettive nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Allo stesso personale si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri, ai sensi dell'articolo 22, commi 5 e 6 del decreto istitutivo.

Art. 12

(Personale con contratto di lavoro flessibile)

1. L'Agenzia può ricorrere, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, alla stipula di contratti di lavoro flessibile, ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. L'Agenzia può stipulare contratti di collaborazione con esperti nelle materie di competenza dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, fermi restando i vincoli di natura finanziaria previsti dalla normativa vigente.

3. Il Piano triennale, di cui all'articolo 6, comma 2, e i relativi aggiornamenti annuali determinano il fabbisogno complessivo di personale da utilizzare per gli obiettivi in esso individuati, nei limiti di quanto previsto nella dotazione organica e delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. Per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica finanziati con risorse esterne l'Agenzia può, altresì, avvalersi di collaborazioni di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.

Art. 13

(Codice etico del personale)



1. Il personale dell'Agenzia, nel rispetto delle disposizioni della legge n.190 del 2012, conforma la propria condotta ai codici di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e alle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri.

2. Il Direttore, previa deliberazione del Comitato d'indirizzo, adotta un codice etico del personale relativamente agli obblighi connessi all'esercizio delle funzioni.

Art. 14

(Bilancio dell'Agenzia)

1. Le entrate dell'Agenzia sono individuate ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto istitutivo.

2. Le norme contenute nel regolamento di contabilità disciplinano in dettaglio le modalità di redazione del bilancio dell'Agenzia. Il bilancio dovrà essere redatto secondo i principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed è approvato dalle Amministrazioni vigilanti. Si applicano, altresì, le disposizioni attuative dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

Art. 15

(Norma transitoria per la copertura provvisoria di posizioni dirigenziali e in materia di assunzioni)

1. Al fine di garantire la piena funzionalità dell'Agenzia e nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione di cui all'art. 11, comma 1, e della determinazione dell'effettiva dotazione organica di cui all'art. 11, comma 2, il Direttore generale definisce un assetto organizzativo provvisorio e, nei limiti delle risorse finanziarie trasferite all'Agenzia e di quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, del presente Statuto, può conferire, per un limite temporale massimo di ventiquattro mesi, incarichi dirigenziali a tempo determinato, non rinnovabili, fino ad un massimo di 6 unità, di cui non più di 3 di livello generale, a persone dotate di particolare e comprovata qualificazione professionale.
2. All'esito del trasferimento di personale di cui all'art. 22 del decreto istitutivo, al fine di garantire la funzionalità dell'Agenzia, può trovare applicazione l'art. 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.






Art. 1

1. E' approvato lo Statuto dell'Agencia per l'Italia digitale nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante dello stesso.


Il presente decreto verrà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


Roma - 8 MAR. 2013


Il Presidente del Consiglio dei Ministri


Il Ministro dello sviluppo economico


Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca


Il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione


Il Ministro dell'economia e delle finanze

